

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2016**  
**133/2016/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACCORDO DI RIPARTIZIONE DEI RICAVI, PER L'ANNO 2015, TRA LE SOCIETÀ NETENERGY SERVICE S.R.L. E SNAM RETE GAS S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2016

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 539/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 539/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: *RTTG*).

### **CONSIDERATO CHE:**

- con la *RTTG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014-31 dicembre 2017;
- ai sensi del comma 17.1 della *RTTG*, con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla data di approvazione delle proposte tariffarie, le imprese di trasporto definiscono, in via contrattuale, le modalità per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi, per la ripartizione degli autoconsumi, delle perdite di rete, del GNC e delle somme ricevute ai fini della perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo unitario variabile;
- ai sensi del comma 17.3 della *RTTG*, qualora tali accordi di ripartizione dei ricavi non si perfezionino entro il termine previsto, l'Autorità è tenuta a provvedere, sentite le imprese interessate;

- in data 23 dicembre 2015, la società di trasporto regionale Netenergy Service S.r.l. (di seguito: Netenergy), ha comunicato all'Autorità (prot. Autorità A/38342 del 23 dicembre 2015) di non aver sottoscritto l'accordo di ripartizione dei ricavi di trasporto relativo all'anno 2015 con la società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas) e ha richiesto che, ai sensi del comma 17.3 della *RTTG*, l'Autorità provveda in relazione a tale accordo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a seguito di specifica richiesta degli Uffici, le società hanno inviato una relazione sulle ragioni del mancato accordo (comunicazioni del 22 gennaio 2016, prot. Autorità A/2058 e A/2120 del 25 gennaio 2016); inoltre, in data 29 gennaio 2016, si è tenuta audizione dinanzi agli Uffici, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del dPR 244/01; successivamente all'audizione, la società Netenergy ha inviato ulteriore documentazione in data 8 febbraio 2016 (comunicazione prot. Autorità A/3622 del 8 febbraio 2016); in data 10 marzo 2016 (prot. Autorità P/7380), il responsabile del procedimento ha comunicato, alle società, le risultanze dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, del d.P.R. 244/01;
- come emerso dalla documentazione inviata dalle società, nonché in sede di audizione, la mancata sottoscrizione dell'accordo è da ricondursi all'inserimento, da parte di Snam Rete Gas, di una clausola all'interno dello schema di accordo (cfr. Articolo 8 della versione trasmessa da Snam Rete Gas S.p.a. a Netenergy Service S.r.l., avente data 10 marzo 2015), clausola che riconoscerebbe all'impresa maggiore di trasporto la facoltà di trattenere una quota del corrispettivo unitario variabile  $CV$  e del corrispettivo unitario di misura  $CM^T$  fino alla concorrenza di ammontari fatturati e non corrisposti relativi alle partite economiche del bilanciamento, di cui alle deliberazioni ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS;
- tale clausola di garanzia sulle somme relative alla disciplina del bilanciamento non risulta pertinente con le finalità dell'accordo di ripartizione dei ricavi previsto dalla regolazione tariffaria, il quale è funzionale alla mera gestione della perequazione dei corrispettivi tra le imprese di trasporto e non può essere piegato per la tutela di esigenze attinenti a servizi diversi, seppure in qualche modo connessi, al servizio di trasporto strettamente inteso.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno provvedere alla definizione dell'accordo di ripartizione dei ricavi tra le due società, per l'anno 2015, disponendo di espungere le eventuali clausole di garanzia a copertura delle partite relative alla disciplina del bilanciamento di merito economico;
- sia necessario, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto, prevedere che, entro il termine del 30 aprile 2016, Snam Rete Gas restituisca, alla società Netenergy, laddove trattenute senza valido titolo, le partite economiche relative ai corrispettivi  $CV$  e  $CM^T$  spettanti relativamente all'anno 2015;

- le esigenze segnalate da Snam Rete Gas, di disporre di strumenti adeguati di tutela con riferimento ai crediti maturati nell'ambito del bilanciamento nei confronti delle altre imprese di trasporto, siano comunque meritevoli di tutela, sebbene nell'ambito di misure diverse dall'accordo di ripartizione dei ricavi; sia, pertanto, opportuno disporre approfondimenti volti a individuare misure a tal fine appropriate

### **DELIBERA**

1. di provvedere alla definizione del contratto di ripartizione dei ricavi tra le società Netenergy Service S.r.l. e Snam Rete Gas S.p.a., per l'anno 2015, disponendo di espungere le eventuali clausole di garanzia a copertura delle partite relative alla disciplina del bilanciamento di merito economico, di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11;
2. di prevedere che, entro il termine del 30 aprile 2016, Snam Rete Gas S.p.a. restituisca, alla società Netenergy Service S.r.l., laddove trattenute senza valido titolo, le partite economiche relative ai corrispettivi *CV* e *CM<sup>T</sup>* spettanti relativi all'anno 2015;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di compiere approfondimenti, anche mediante appositi incontri con la società Snam Rete Gas S.p.a., finalizzati a presentare, all'Autorità, una proposta di intervento volta a fornire adeguata tutela alle esigenze di garanzia circa il corretto pagamento, da parte delle imprese di trasporto, dei corrispettivi fatturati dall'impresa maggiore nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 marzo 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*